

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser

Dr. Matthias Sepp

Circolare

numero:	04i
del:	2016-01-13
autore:	Dott. Andrea Tinti Dott. Peter Winkler

A tutti i nostri clienti

Novità in materia di antiriciclaggio: viene fatto divieto, dall'1.1.2016, di trasferire denaro contante per importi pari o superiori a Euro 3.000,00

Le disposizioni relative all'utilizzo di denaro contante hanno subito ulteriori modifiche con la "Legge di stabilità 2016"¹. L'attuale limite per i pagamenti in contanti pari a Euro 999,99 viene innalzato a Euro 2.999,99 con effetto dall'1.1.2016.

La citata legge non ha invece modificato le regole applicabili all'utilizzo degli assegni, libretti di risparmio al portatore e dei titoli al portatore; per questi ultimi valgono le disposizioni in vigore dal 6.12.2011².

Di seguito Vi riassumiamo le disposizioni più importanti:

1 Trasferimenti di denaro contante

Dall'1/1/2016 viene vietato, di effettuare trasferimenti fra persone fisiche e/o giuridiche, con denaro contante superiori o pari a Euro 3.000,00. Questo vale anche nel caso in cui la transazione venga scissa in più *tranche*. Tali operazioni, che superano l'importo previsto, potranno essere effettuati quindi solo tramite i servizi bancari o postali predisposti (come: pagamento via *bancomat* o carta di credito, bonifici bancari o postali, assegni nominali).

Dal 1/1/2016 non sono più permessi pagamenti in contanti pari o superiori a Euro 3.000,00 come ad esempio:

- Incassi in contante dal cliente
- Pagamento in contante dei fornitori
- Retribuzione del personale
- Prelevamenti privati in contante dalla cassa aziendale
- Prelevamento soci in contante (vale anche per gli associati negli studi professionali)
- Versamento soci in contante
- Rimborsi spese in contante a dipendenti o ad amministratori

Così ad esempio hotel, ristoranti e pubblici esercizi non possono accettare pagamenti in denaro contante per importi pari o superiori a Euro 3.000,00 (o analoga somma in valuta straniera). Per turisti di paesi Extra-Ue (ovvero non di stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo) vale di un regime di esonero particolare (vedasi successivo punto 7 della presente circolare).

Vi ricordiamo esplicitamente che è possibile effettuare prelevamenti e versamenti bancari, pari

1 Art. 1, commi 898, 899, 902 e 903 della Legge n. 208 del 28.12.2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2015

2 Decreto Legge n. 201 vom 06.12.2011, Art. 50

o superiore a Euro 3.000,00, ma la stessa potrebbe chiederVi di giustificare tale operazione e in caso di sospetto segnalare la stessa alle autorità competenti come elementi di sospetto.

2 Trasferimenti tramite i cosiddetti “money transfer”

Per il servizio di rimessa di denaro³ tramite gli operatori del cosiddetto circuito “*money transfer*” la soglia per i trasferimenti rimana pari a Euro 999,99.

3 Assegni

La “Legge di stabilità 2016” non ha modificato le regole applicabili all'utilizzo degli assegni. Tutti gli assegni bancari, postali e circolari di importi pari o superiori a Euro 1.000 devono quindi riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

4 Libretti di deposito al portatore

La “Legge di stabilità 2016” non ha modificato le regole applicabili all'utilizzo di libretti di deposito al portatore. Il saldo degli stessi pertanto non può superare Euro 999,99.

5 Amministrazioni pubbliche

Dal 1.1.2016 le amministrazioni pubbliche non potranno più effettuare pagamenti in contanti per importi superiore a Euro 1.000,00⁴.

6 Obbligo di segnalazione

Ricordiamo che vige l'obbligo da parte degli intermediari finanziari (banca, posta) e liberi professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati e revisori), di segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze⁵ (alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato) eventuali violazioni della normativa sull'antiriciclaggio e di utilizzo del denaro contante⁶.

Siamo inoltre a ricordarVi che noi, come commercialisti, siamo obbligati a segnalare i nostri clienti inadempienti, presso cui svolgiamo la contabilità o il bilancio, ai sopraindicati organi, nel caso in cui questi non rispettino le disposizioni qui indicate, in quanto siamo tenuti a controllare i movimenti del contante della cassa aziendale.

7 Esonero dalle limitazioni all'uso del contante per gli acquisti dei turisti EXTRA-UE

Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in Italia da turisti con cittadinanza extra-UE⁷, non residenti in Italia, presso specifici operatori (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.) è stato aumentato il limite all'uso del contante a Euro 14.999,99. Superata tale soglia (quindi l'uso del contante per importi pari a Euro 15.000,00 o superiori in tali operazioni) è possibile beneficiare del regime di esonero in vigore dall'anno 2012, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni ivi previste⁸.

8 Canoni di locazione di unità abitative e pagamenti da parte degli autotrasportatori

Sono state inoltre abrogate le speciali discipline previste per i pagamenti riguardanti:

- i canoni di locazione di unità abitative, che dovevano avvenire in forme diverse dal

³ Ex. art. 1, comma 1, lett. b, D.Lgs. n.11/2010

⁴ Art. 1, c. 904 della Legge n. 208 del 28.12.2015

⁵ MEF

⁶ Decreto legislativo 231/2007 Art. 51, comma 1

⁷ Intendendo per stati extra-Ue quelli non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (che comprende gli stati appartenenti alla Unione Europea, oltre gli stati Norvegia, Lichtenstein e Islanda).

⁸ Tale regime di esonero è stato ampiamente commentato nella nostra circolare n. 39 del 4/4/2012.

- contante⁹;
- il trasporto di merci su strada, che dovevano avvenire con strumenti idonei a garantire la tranciabilità delle operazioni, indipendentemente dell'importo¹⁰.

Relativamente alle operazioni sopra accennate vanno quindi rispettate le ordinarie disposizioni in materia di antiriciclaggio, quali ad esempio quella del limite di Euro 3.000,00, per il pagamento in contanti.

9 Regime sanzionatorio

La sanzione per le infrazioni commesse sono applicabili non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto somme in contanti superiori a Euro 999,99. Nello specifico la sanzione a loro applicabile varia dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione, ovvero dal 5% al 40% per importi trasferiti superiori a euro 50.000, e comunque non inferiore a 3.000,00 Euro¹¹.

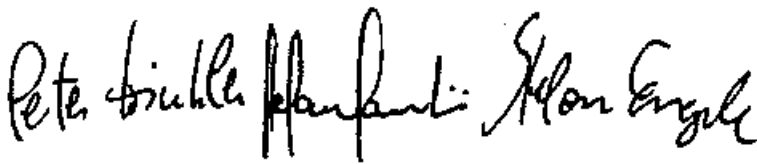
Nel caso in cui i liberi professionisti e intermediari finanziari fossero inadempienti nell'obbligo di segnalazione delle infrazioni sull'uso del denaro contante, incorrono nella sanzione che va dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione¹² con un importo minimo pari a Euro 3.000,00¹³.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



9 Art. 12, c. 1.1 del DL 201/2011

10 Art. 32-bis, c. 4 del DL 133/2014

11 Decreto legislativo 231/2007, Art. 58

12 Decreto legislativo 231/2007, Art. 58, comma 7

13 Decreto legislativo 231/2007, Art. 58, comma 7-bis